



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII  
Via Forno n. 8, cap. 00192, Roma – Fax 06.46834023

### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 maggio 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la mediazione del Sottosegretario al Lavoro Sen. Pasquale Viespoli, alla presenza del Dott. Francesco Cipriani e della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della **SERIST SPA**, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24 L. 223/91.

Sono presenti:

- per la SERIST SPA, Roberto Villa e Antonio Sabatino, assistiti dal Consulente del lavoro Pasquale Spadea;
- per la FILCAMS-CGIL Naz.le, Luigi Scarnati;
- per la FISASCAT-CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino,
- per l'UGL Terziario Naz.le, Michele Virgilio.
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI VENETO, LOMBARDIA, PIEMONTE, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, TOSCANA, MARCHE, LAZIO, CAMPANIA, SARDEGNA ed UMBRIA, benché formalmente convocate, risultano assenti.

### PREMESSO CHE

1. la Serist S.p.A. opera nel settore della ristorazione collettiva, gestendo mense presso aziende pubbliche e private (inquadramento Inps "settore Servizi") ed applica al proprio personale il CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
2. con comunicazione del 24.03.10 la Società dava avvio alla procedura di mobilità per riduzione di personale, dichiarando un esubero strutturale di personale pari a 481 lavoratori e in data 28.04.10 trasmetteva allo scrivente Ministero il verbale di mancato accordo sottoscritto in sede sindacale (Prot. n. 15/VII/0009570/16.01.02 del 28.04.10), con contestuale richiesta di convocazione ai fini dell'espletamento della fase amministrativa della citata procedura. A tal riguardo questo Ministero, con successiva nota -Prot. n.15/VII/0010186/16.01.02- del 06.05.10 convocava formalmente le Parti interessate alla riunione odierna;
3. nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato le motivazioni che hanno reso necessaria l'apertura della procedura in oggetto, documentate dettagliatamente nella comunicazione di cui al punto 2., che ai fini del presente accordo deve intendersi integralmente richiamata.

## VISTA

la volontà delle Parti di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati alla procedura in oggetto, attraverso il ricorso a strumenti di ammortizzatori in deroga, evitando il ricorso ai licenziamenti collettivi e vista la volontà di ricorrere ad una CIG in deroga per l'intero organico aziendale con le modalità di seguito riportate.

## CONSIDERATA

la legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che all'art. 2, co. 138 prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, del trattamento di CIG in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

## CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva.

### TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- La Società non procederà ad effettuare licenziamenti collettivi, ma presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga, ex art. 2, co. 138, della L. n. 191/2009** (Legge Finanziaria 2010), per un numero massimo di **2113 lavoratori**, pari all'organico complessivo aziendale, al netto di n. 5 dirigenti, n. 13 unità lavorative del sito di Iglesias (già interessate da un trattamento di Cigs) e n.18 lavoratori dei siti di Cinisello Balsamo (n. 15 unità) e di Roma (n. 3 unità), svolgenti mansioni non fungibili.
- La CIG avrà durata di 12 mesi, a decorrere dal 01.06.10 e sino al 31.05.11.
- Il numero massimo di 2113 lavoratori interessato al suindicato trattamento di integrazione salariale sarà collocato in Cig con riduzione oraria massima del 25%, su base verticale e, in ogni caso compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni interessate, con applicazione del criterio della rotazione, a fronte della fungibilità delle mansioni. Nei siti interessati da cessazione o sospensione totale dell'attività, a fronte dell'impossibilità di ricollocazione presso altri siti, la CIG sarà a zero ore.
- Le Parti concordano che la concreta articolazione della CIG, entro i limiti massimi ed i criteri stabiliti con il presente accordo, sarà definita a livello territoriale tra le Parti, tenuto conto delle specificità dei servizi appaltati.
- Il numero massimo di 2113 lavoratori interessato al suindicato trattamento di integrazione salariale è articolato come di seguito specificato:

#### Regione Campania:

- Napoli, n. 5 lavoratori.

#### Regione Emilia Romagna:

- Bologna, n. 10 lavoratori.

#### Regione Lazio, n. 278 lavoratori di cui:

- Frosinone, 2 lavoratori;
- Latina, 3 lavoratori;
- Rieti, 3 lavoratori;

The bottom half of the document is filled with numerous handwritten signatures and initials in black ink. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. They are scattered across the page, overlapping the text of the regional breakdown. The signatures appear to be from various stakeholders, likely representing the company, the government, and the unions.

- Roma, 271 lavoratori;
- Viterbo, 4 lavoratori.

Regione Liguria, n. 28 lavoratori di cui:

- Genova, 18 lavoratori;
- Imperia, 3 lavoratori;
- La Spezia, 4 lavoratori;
- Savona, 3 lavoratori.

Regione Lombardia, n. 1496 lavoratori di cui:

- Bergamo, 41 lavoratori;
- Brescia, 59 lavoratori;
- Como, 151 lavoratori;
- Cremona, 6 lavoratori;
- Lecco, 8 lavoratori;
- Lodi, 3 lavoratori;
- Mantova, 1 lavoratore;
- Milano, 1166 lavoratori;
- Pavia, 33 lavoratori;
- Sondrio, 1 lavoratore
- Varese, 47 lavoratori.

Regione Marche, n. 13 lavoratori di cui:

- Ancona, 6 lavoratori;
- Ascoli Piceno, 4 lavoratori;
- Macerata, 2 lavoratori;
- Pesaro, 1 lavoratore.

Regione Piemonte, n. 162 lavoratori di cui:

- Alessandria, 13 lavoratori;
- Asti, 1 lavoratore;
- Cuneo, 12 lavoratori;
- Novara, 11 lavoratori;
- Torino, 120 lavoratori;
- Verbania, 1 lavoratore;
- Vercelli, 3 lavoratori;
- Biella, 1 lavoratore.

Regione Sardegna, n. 33 lavoratori di cui:

- Cagliari, 20 lavoratori;
- Nuoro, 5 lavoratori;
- Oristano, 2 lavoratori;
- Sassari, 6 lavoratori.

Regione Toscana, n.62 lavoratori di cui:

- Arezzo, 14 lavoratori;
- Firenze, 27 lavoratori;
- Grosseto, 3 lavoratori;
- Livorno, 6 lavoratori;
- Lucca, 3 lavoratori;
- Massa Carrara, 1 lavoratore;

The bottom right portion of the page is heavily obscured by numerous handwritten signatures and scribbles in black ink. These marks are illegible and appear to be personal or official signatures. There is also a small, faint signature on the left margin.

- Pisa, 3 lavoratori;
- Pistoia, 2 lavoratori;
- Prato, 1 lavoratore;
- Siena, 2 lavoratori.

Regione Umbria, n. 11 lavoratori di cui:

- Perugia, 10 lavoratori;
- Terni, 1 lavoratore.

Regione Veneto, n. 15 lavoratori di cui:

- Verona, 11 lavoratori;
- Vicenza, 4 lavoratori.

- Si precisa, altresì, che ai fini della determinazione delle risorse, il monte ore complessivo di Cig, tenuto conto dell'applicazione del criterio della rotazione e della articolazione oraria dei lavoratori interessati prevalentemente ad orario parziale, ammonta a circa 678700 ore, pari a 335 full time equivalenti, di cui 218 in Lombardia, 55 in Lazio, 5 in Liguria, 3 nelle Marche, 24 in Piemonte, 1 in Veneto, 13 in Sardegna, 10 in Toscana, 2 in Campania, 2 in Emilia Romagna e 2 in Umbria.
- L'Azienda presenterà, altresì, istanza di pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.
- In pendenza di Cig l'Azienda, con l'obiettivo di ridurre al massimo il ricorso al trattamento di integrazione salariale, potrà proporre ai lavoratori, in base al criterio della volontarietà, il trasferimento temporaneo in altri siti produttivi, anche su base provinciale e/o regionale.

Ai lavoratori che accetteranno il trasferimento sopra indicato verranno applicate le seguenti agevolazioni:

- erogazione di una tantum del valore di € 1.000 lordi, a compensazione dei disagi indotti dal tempo e dai costi di viaggio;
- € 50,00 lordi mensili, a titolo di indennità di trasferimento fino a 50 km dal precedente luogo di lavoro;
- € 100,00 fino a 150 km dal precedente luogo di lavoro;
- € 200,00 oltre 151 km dal precedente luogo di lavoro.

- Le Parti concordano circa l'utilizzo prioritario di tutte le forze fungibili poste in CIG in caso del sopraggiungere di particolari necessità di carattere tecnico e/o produttivo, che dovessero sorgere nel periodo di durata della procedura di CIG; qualora ciò non fosse sufficiente o tecnicamente possibile, in base alle esigenze tecnico organizzative, le Parti, ai sensi dell'articolo 20 comma 5 lett. b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e art 3 lett. b) della legge n. 368/2001, stabiliscono di derogare al divieto previsto dalla normativa citata, dandone la Società comunicazione alle OO. SS. firmatarie del presente accordo.
- Al fine di poter garantire la piena applicazione del criterio della rotazione nel ricorso alla CIG, le Parti concordano di attivare confronti territoriali per definire la fungibilità nel lavoro al di là delle specifiche mansioni contrattuali e fatta salva la disponibilità del singolo lavoratore.
- Le Parti convengono di far fruire, prioritariamente all'accesso in Cig, le ferie e i ROL maturati in relazione alle esigenze produttive ed organizzative aziendali.
- Le Parti concordano, altresì, di incontrarsi, a livello nazionale con cadenza semestrale per monitorare la situazione aziendale e l'andamento della CIG.
- Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione dell'accordo governativo, nella misura del 30% del sostegno al reddito, di cui al citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva.

L'erogazione del sostegno al reddito avverrà secondo le indicazioni di cui sopra ed, in particolare, di cui al citato Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali relativi recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa, con esito positivo, la fase amministrativa della procedura mobilità ex artt. 4 e 24 L.223/91, attraverso la sottoscrizione del presente accordo di Cig in deroga.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

SERIST/SPA

FILCAMS CGIL

FISASCAT Cisl

UILTUCS UIL

UGL TERZIARIO

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI